

VADEMECUM CANTIERI COVID -19

Alcune interpretazioni in merito allo stato di emergenza del Coronavirus

I cantieri rimangono aperti?

Si.

Chiarimento del 14 marzo 2020.

Secondo il chiarimento giunto dal Governo, non esiste alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri.

- Le **imprese appaltatrici** sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
- Il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi.
- Le **stazioni appaltanti** sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
- I **lavoratori impiegati nei cantieri**, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.
- A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena.
- Ciò posto, nell'ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall'impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.

L'Ance però ha chiesto la **chiusura di tutti i cantieri**, in quanto è impossibile garantire sicurezza e salute dei lavoratori secondo le ultime disposizioni del Governo sul Coronavirus. Serve un provvedimento immediato che consenta alle imprese di **fermare i lavori**.

Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del d.p.c.m dell'11 marzo 2020 sul Coronavirus?

No.

Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell'11 marzo 2020 relativo al Coronavirus. Quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili (**faq sezione Lavoro del decreto #iorestoacasa**).

“A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni, con particolare riferimento alla verifica ed efficacia dei presidi e dei servizi igienici e delle forniture di questi rimandando a norme di buon senso o analogia ordinando la verifica di condizioni igieniche quali:

- *la presenza nei servizi igienici di lavamani, sapone e carta monouso;*
- *la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi igienici (ad esempio lavori all'aperto, su ponteggi etc);*
- *la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o non garantiscano le distanze di sicurezza di un metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di due persone su un trabatello o su un cestello, lavori che richiedano assistenza ravvicinata etc. ;*
- *la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedano uso di mascherine quali DPI; vista la crescente difficoltà di reperimento delle stesse, nel caso in cui l'impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate;*
- *ove la lavorazione lo consenta si raccomanda l'uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con impugnature o comandi di attrezzature.*

Oltre a attenersi a quanto ordinato, le imprese e i lavoratori dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui riscontrino situazioni anche potenzialmente pericolose dovranno comunicarle al Cse per poter coordinare le azioni necessarie, rimettendo anche ogni ulteriori valutazione alla Committenza“.

Occorre modificare il piano di sicurezza e coordinamento alla luce del Coronavirus?

Sì, se il rischio di esposizione ad un agente biologico non è stato considerato.

Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell'**allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”**, sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti, inserendole in ciascun caso specifico.

Raccomandazione: *“Si invitano tutti i colleghi a tenersi aggiornati con le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti e ad adeguare di conseguenza i piani e le procedure di sicurezza“.*

Coronavirus: quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente?

A questa domanda è possibile rispondere alcuni punti dell'**art. 18 del d.lgs. 81/2008**, ovvero:

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- **aggiornare il Pos con le indicazioni specifiche aggiuntive per l'emergenza COVID-19.**

Coronavirus: il Pos deve essere aggiornato?

Si.

Il datore di lavoro deve aggiornare **il Pos con le indicazioni specifiche aggiuntive per l'emergenza COVID-19**. Di fatto occorre acquisire le misure indicate nel "*Protocollo per la sicurezza delle aziende*" prevedendo, ad esempio, le seguenti misure di prevenzione e protezione, nonché organizzative all'interno del cantiere in cui l'impresa è chiamata ad operare:

- Nelle lavorazioni gli operai dovranno osservare la distanza di 1 metro.
 - Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza inferiori a 1 m, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dai decreti.
 - Gli attrezzi devono corrispondere a ciascun operatore.
 - Disponibilità di soluzioni idro alcoliche per la pulizia delle mani.
 - Pulizia all'ingresso ed all'uscita del cantiere, dei bagni e delle mense (pausa pranzo).
 - Cambio abbigliamento all'ingresso ed all'uscita del cantiere con l'accortezza che gli indumenti indossati nel cantiere siano chiusi in un'apposita borsa chiusa.
-

Una **misura transitoria** potrebbe consistere nel redigere opportuno verbale, integrativo al Pos, in cui si rimanda al documento “**Protocollo per la sicurezza delle aziende**”, informando e formando i lavoratori in merito.

Il datore di lavoro, azione non delegabile, deve aggiornare il Dvr?

Sì, se cambiano le condizioni di organizzazione del lavoro o del processo produttivo o la sorveglianza sanitaria lo manifesti. La valutazione del rischio è strettamente correlata alla tipologia di lavorazione, pertanto l'aggiornamento o meno ne è una diretta conseguenza.

Anche in questo caso è opportuno richiamare il d.lgs. 81/08, o meglio la Sezione II ed in particolare degli artt. 28 e 29.

L'articolo 28 specifica i contenuti del dvr mentre l'art. 29 dice che il Dvr deve essere modificato “....., *in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,*”.

Le mascherine sono tutte uguali?

Assolutamente no.

Richiamando la norma **UNI EN 149/2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti prove marcatura**”, lì vi sono contenuti requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione di quelle destinate alla fuga. La norma UNI EN 149/2009 prevede tre classi di protezione ad efficienza filtrante totale crescente:

- **FFP1** per protezione da aerosol non tossici polvere in concentrazione fino a 4 volte il valore limite di soglia.
- **FFP2** per protezione da aerosol a bassa media tossicità particelle in concentrazione fino a 10 volte il valore limite di soglia (16 volte se montati su pieno facciale).
- **FFP3** per protezione da aerosol a bassa media alta tossicità aerosol radioattivi in concentrazione fino a 30 volte il valore limite di soglia (200 volte se montati su pieno facciale).

Sulla mascherina è riportata una delle seguenti sigle:

- **NR**: dispositivo utilizzabile per un solo turno di lavoro.
- **R**: riutilizzabile, ciò ne implica la accurata pulizia.

Pertanto è consigliabile la semimaschera FFP3 o FFP2.

Il **D.Lgs n. 475/1992** suddivide tutti i D.P.I. in tre differenti categorie:

- I categoria: corrispondono a Dpi di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
 - II categoria: corrispondono a rischi classificati medi.
 - III categoria: corrispondono a Dpi di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Tra i loro compiti troviamo quelli di
-

“proteggere le vie respiratorie con apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici”, pertanto le maschere FFP.

Un'ulteriore specifica in merito è fornita da Inail: *“La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione. I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide (bioaerosol) in grado di rimanere in sospensione per periodi di tempo variabili a seconda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento di attività che potrebbero causare dispersione di bioaerosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie respiratorie per prevenire il rischio di esposizione agli agenti biologici patogeni”*.

Coronavirus: qual è il tipo di esposizione?

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l'anno in cui si è manifestata. Trattandosi di un agente patogeno (per il Coronavirus), è lecito riferirsi al Titolo X *“Esposizione ad agenti biologici”* del d. lgs. 81/08, per quanto non si tratti di un prodotto da utilizzarsi nelle lavorazioni. Il titolo X riguarda i rischi derivanti dalla presenza e dall'utilizzo di agenti biologici. Il Coronavirus è assimilabile ad un agente biologico, ovvero *“qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”*.

L'*International Committee on Taxonomy of Viruses (Ictv)* ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronavirida e appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 (fonte AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Nell'allegato XLVI del d. lgs. 81/08 è riportato l'elenco degli agenti biologici (**utilizzati nelle lavorazioni, nel caso del Coronavirus non è un prodotto ma un agente biologico!**) classificati nei gruppi 2, 3 e 4, escludendo quelli che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.

Di seguito alcuni passaggi utili da richiamare in quest'emergenza Coronavirus appartenenti appunto al Titolo X:

1. Il datore di lavoro progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici.
2. Il datore di lavoro adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro (in base al Protocollo non deve esserci propagazione accidentale nemmeno all'interno del cantiere).
3. Vengano rispettate le misure sanitarie di contenimento (art. 273 ed il Protocollo).

Appalti pubblici: chi può sospendere i lavori nei giorni del Coronavirus?

Ai sensi dell'articolo 107 del d. lgs. 50/2016 i lavori possono essere sospesi da:

1. **Rup:** *“per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”.*
2. **Direttore lavori:** *“può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”.*
3. **Esecutore:** *“per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato”.*

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici

In assenza di norme straordinarie, le figure principali cui è possibile far riferimento sono:

- il datore di lavoro;
 - il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
 - il responsabile unico del procedimento.
-

Le norme che bisogna osservare sono:

- l'art. 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*) del DLgs n. 81/2008 (TUSL),
- l'art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori), comma 1 lett. f) e il Titolo X del DLgs n. 81/2008 (TUSL);
- l'art. 107 (Sospensione) del DLgs n. 50/2016 (Codice dei contratti);
- l'art. 2087 del codice civile.

Articolo 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*) del DLgs. n. 81/2008

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

...

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;...

Art. 92, comma 1, lett. f) del DLgs. n. 81/2008

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

....

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008: Esposizione ad agenti biologici

Il titolo X del **Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL)** le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad **agenti biologici**. Partiamo dalla classificazione del **Coronavirus COVID-19** che ai sensi dell'art. 268 del TUSL rientrerebbe tra gli agenti biologici di gruppo 4 ovvero quelli che possono *provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.*

Art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016

1. *In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.*

2. *La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un*

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

L'art. 2087 del Codice civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Le disposizioni dell'ANCE

L'argomento sospensione cantieri è stato trattato anche nel vademecum dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con il quale ha fornito le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.

In riferimento all'**edilizia privata** sono fornite alcune indicazioni per evitare, che dall'eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

In particolare, con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie l'ANCE suggerisce di:

- presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
 - rinviare l'inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l'effettivo avvio dei lavori);
 - sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
 - chiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione;
- indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

Alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione. In assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell'attività di impresa.

Nel caso di opere eseguite per conto di committente privato l'ANCE consiglia di comunicare subito l'intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l'annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente). Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

Nella comunicazione occorre specificare:

- il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all'impresa);
 - la giusta causa che dimostri l'impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell'accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità
-

di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.).

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

Prevenzione Incendi: Rinnovo periodico di conformità antincendio per attività soggette ai sensi all. I DPR 151/2011. Comando VVF di Firenze

La Consulta Interprofessionale di Prevenzione Incendi, interpellato il Comando VVF di Firenze, comunica che in caso di scadenza nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, delle attestazioni di conformità antincendio, i titolari delle attività **liquidando i diritti VVF entro la data di scadenza NON incorrono nelle sanzioni** penali previste dall'Art. 20 DPR 139/2006. Le pratiche di rinnovo (art. 5 DM 12.08.2012) potranno essere perfezionate successivamente attraverso i canali tradizionali (SUAP per attività produttive) e sportello o PEC (attività non produttive es. edifici civili, centrali termiche condominiali, autorimesse private ecc.) dopo la riattivazione delle normali condizioni di operatività. Il Comando comunica altresì di essere in attesa di specifiche disposizioni Ministeriali in merito che saranno pubblicate sul sito istituzionale www.viglifluoco.it.
